



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 73

del 26.03.2007

O G G E T T O

Atto di citazione dinanzi al Giudice del Lavoro ad istanza del dipendente sig. Saverio Amato per pagamento quota di incentivazione progetto finalizzato. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico a legale.

L'anno duemilasette, il giorno ventisei del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Assente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio - Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Camero Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 22.11.2006 è stato notificato a questo Ente il ricorso ex art.414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Trani – Giudice del Lavoro ad istanza del dipendente sig. Saverio Amato, che chiede la disapplicazione della nota prot. N.21414 in data 18.04.2006 a firma del Dirigente del Settore Economico-Finanziario nella parte in cui ha disposto la esclusione del dipendente dalla quota di incentivazione per la partecipazione ai progetti finalizzati “Atti d’obbligo edilizio” avendo egli superato l’importo di €2.500,00 nell’anno 2005 imposto come limite dell’art.22, lett. B), 4° capoverso, del Contratto Integrativo Decentrato sottoscritto il 06.03.2006;

- il dipendente, già con missiva del suo legale avv. Nicolò Mastropasqua in data 04.05.2006, aveva avanzato la succitata richiesta;

- con nota in data 12.05.2006 prot. N.26298 l’allora Segretario Generale aveva rigettato detta richiesta, evidenziando che il limite insuperabile di €2.500,00 è fissato dal Contratto Integrativo Decentrato del 06.03.2006 che sul punto ha confermato la stessa disposizione già presente nel precedente C.I.D. del 31.12.1999, disposizione quindi già in vigore al momento della approvazione del progetto finalizzato di cui è questione;

- con istanza in data 15.05.2006 prot. N.26942 il dipendente adì la Direzione Provinciale del Lavoro di Bari per il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art.66 del D.L.vo n.165/01, istanza cui l’Amministrazione non ha aderito;

Ritenuto di costituirsi nel giudizio sopra esplicitato all’udienza dell’11.06.2007 nei termini di rito, evidenziando che nel caso di specie trattasi di una disposizione contrattuale vigente e quindi inderogabile da parte dell’Amministrazione, che fa proprie le motivazioni espresse dall’allora Segretario Generale con la citata nota del 12.05.2006 prot. N.26298;

Visto l’art.2 del D.L. 04.07.2006 n.223 convertito con modificazioni con la Legge 04.08.2006 n.248;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art.49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visto l’art.48 del T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di conferire l'incarico – con ogni più ampia facoltà al riguardo – all'avv. Davide De Gennaro, con studio in Molfetta, Viale Pio XI, n.15, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio instaurato dal dipendente sig. Saverio Amato dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, meglio descritto in premessa.
- 2) Di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel contenzioso di cui trattasi e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art.50 del T.U.EE.LL..
- 3) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art.2 del D.L. n.223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.
- 4) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalla rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 5) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico esplicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.
- 6) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il dr. Pasquale La Forgia.
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.